



REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA F.I.SA.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento di Giustizia Sportiva della F.I.Sa si applica a tutti i soggetti Affiliati Tesserati e ai Gruppi aggregati i quali sono tenuti all'osservanza dello Statuto della F.I.Sa e dei Regolamenti Federali, nonché dei provvedimenti, delle deliberazioni e delle decisioni degli Organi Federali. Nel presente Regolamento il termine "Società" indica genericamente le le associazioni, le società cooperative, le società di capitali e gli altri organismi sportivi indicati come "Affiliati"

2. L'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair play" e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale ed alla corruzione sono

garantiti dagli Organi Federali di Giustizia Sportiva aventi competenza su tutto il territorio nazionale.

3. Tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari sono impugnabili nelle forme di cui agli Articoli seguenti.

4. Il diritto di difesa e il principio del contraddittorio sono garantiti a pena di nullità. E' garantita la possibilità di riconsuazione del giudice e di revisione del giudizio, alle condizioni e nei casi tassativamente previsti dalla legge.

5. Per il rispetto dei termini processuali posti a carico dell'incolpato si ha riguardo alla data del timbro postale di spedizione o alla data del fax.

Art. 2 - NORME DI COMPORTAMENTO

1. I soggetti Affiliati, Tesserati e i Gruppi aggregati, comunque soggetti all'osservanza dello Statuto e delle norme Federali, devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva nello svolgimento di qualsiasi attività di natura agonistica, economica e sociale, che non sia comunque in contrasto con le finalità della F.I.Sa..

2. I soggetti Affiliati, Tesserati e i Gruppi aggregati che commettono infrazioni rispetto alle norme Federali o che contravvengono ai suddetti obblighi e divieti o che con giudizi e rilievi pubblici comunque ledono la dignità, il decoro, il prestigio della F.I.Sa, dei suoi organi o di persone operanti nell'ambito federale incorrono nei provvedimenti previsti dal presente Regolamento.

3. Gli Affiliati, i Tesserati e i Gruppi aggregati sono obbligati, se convocati, a presentarsi agli Organi

di Giustizia Sportiva e a fornire con tempestività la documentazione e le informazioni, anche scritte, richieste.

4. E' fatto obbligo a tutti gli Affiliati, Tesserati e Gruppi aggregati, che siano venuti a conoscenza del fatto che sia stato posto o stia per essere posto in essere un illecito sportivo o avuto notizia di altre infrazioni disciplinari, di informare immediatamente gli Organi Federali.

5. Gli Affiliati, i Tesserati e i Gruppi aggregati colpiti da sanzioni disciplinari di squalifica sono sospesi per tutta la durata della sanzione da ogni e qualsiasi attività svolta dalla F.I.Sa.

Art. 3 - RESPONSABILITA'

1. Gli Affiliati, i Tesserati e i Gruppi aggregati sono obbligati ad osservare le norme dello Statuto nonché di tutti i Regolamenti Federali. L'ignoranza o l'errata interpretazione dello Statuto, dei Regolamenti Federali e di tutte le altre norme, emanati dagli Organi Federali competenti, non possono essere invocate a nessun effetto.

2. I soggetti Affiliati, Tesserati e i Gruppi aggregati rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa.

3. La responsabilità dei Tesserati è personale. Essi rispondono delle loro azioni od omissioni, nonché, nei casi tassativamente previsti, a titolo di presunzione o di responsabilità oggettiva.

5

4. Gli Affiliati e i Gruppi aggregati rispondono (i) direttamente, dell'operato di chi li rappresenta ai sensi dei Regolamenti Federali; (ii) sempre a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del

comportamento dei propri accompagnatori, sostenitori, dirigenti, soci e Tesserati; (iii) del mantenimento dell'ordine pubblico, quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni.

Inoltre, si presumono responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad essi estranei. In tal caso, potranno essere ritenuti non responsabili se dalle prove da essi fornite, dalla istruttoria svolta in merito, o dal dibattimento, risulti che gli stessi non hanno partecipato all'illecito o ne abbiano ignorato il verificarsi.

5. I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società Affiliate e dei Gruppi aggregati sono ritenuti corresponsabili, fino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dagli Affiliati/Tesserati/Gruppi aggregati medesimi.

6. La responsabilità oggettiva sussiste anche nella ipotesi di violazione delle norme antidoping da parte dei soggetti Tesserati.

Art. 4 - VINCOLO DI GIUSTIZIA

1. Tutti coloro che aderiscono alla F.I.Sa si impegnano a non adire altre autorità che non siano gli Organi di Giustizia della F.I.Sa. per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura connesse all'attività espletata nell'ambito della F.I.Sa. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della F.I.Sa hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli Affiliati, Tesserati e Gruppi aggregati.

2. Il Consiglio Federale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia.

3. La deroga deve essere sempre concessa quando si tratta di fatti connessi a delitti dolosi perseguibili d'ufficio.

4. Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato ed espresso entro novanta (90) giorni dalla richiesta e comunicato tempestivamente all'interessato. Trascorso inutilmente detto termine, l'autorizzazione si intende concessa.

5. L'inosservanza del presente vincolo di giustizia e della successiva clausola compromissoria comporta l'adozione di sanzioni disciplinari.

6. Gli Affiliati, i Tesserati e i Gruppi aggregati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia della F.I.Sa

Art. 5 - OBBLIGO DI DENUNCIA E COLLABORAZIONE

1. I Dirigenti Federali, gli Ufficiali di gara e ogni altro tesserato sono tenuti a segnalare agli Organi di Giustizia le violazioni dello Statuto, dei regolamenti e gli atti di scorrettezza sportiva che siano venuti a loro conoscenza nell'ambito delle rispettive attività istituzionali.

2. La denuncia deve essere presentata per iscritto e deve essere sempre sottoscritta personalmente dal denunciante; nella stessa vanno esposti il fatto e le eventuali fonti di prova, nonché la generalità del Tesserato indicato come colui che ha commesso l'infrazione, della persona offesa e degli eventuali testimoni.

3. Gli Affiliati, i Tesserati e i Gruppi aggregati sono tenuti a collaborare con gli Organi di Giustizia, assolvendo alle richieste che dagli stessi pervengono. La mancata presenza, senza giustificato motivo, alle convocazioni degli Organi di Giustizia costituisce infrazione disciplinare.

TITOLO II - CODICE DISCIPLINARE

Art. 6 - FRODE SPORTIVA

1. La violazione di norme che regolano il tesseramento degli Atleti circa l'età, la cittadinanza od altra condizione personale, nonché la partecipazione a gare di Atleti non Tesserati, costituisce frode sportiva e comporta provvedimenti disciplinari a carico della Società responsabile ed in particolare del Presidente e del Dirigente accompagnatore.

2. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping nonché, ai sensi dell'art. 1) della Legge 401/1989, l'offrire o promettere denaro o altre utilità a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva, allo scopo di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al leale e corretto svolgimento della competizione stessa.

Art. 7 - L'INFRAZIONE

1. Costituiscono infrazione tutti i comportamenti, sia in ambito federale che associativo, che violino le norme di cui ai principi sanciti dallo Statuto, dai Regolamenti Federali e da tutte le disposizioni Federali secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

2. I Tesserati, gli Affiliati e i Gruppi aggregati non possono essere puniti se non quando abbiano commesso un fatto espressamente previsto quale infrazione dalle norme Federali, né con sanzioni, che non siano dalle stesse norme stabilite.

3. I Tesserati, i soggetti Affiliati e i Gruppi aggregati non possono essere puniti per un fatto che, secondo la normativa federale vigente nel momento in cui fu commesso, non costituiva infrazione.

4. I Tesserati, i soggetti Affiliati e i Gruppi aggregati non possono essere puniti per un fatto che, secondo la normativa federale posteriore, non costituisce infrazione e, se vi è stata condanna ne cessano l'esecuzione ed ogni altro effetto disciplinare.

5. Se la normativa federale del tempo in cui fu commessa l'infrazione e la posteriore sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli a chi ha commesso l'infrazione, salvo che sia stata emanata pronuncia di condanna non più soggetta ad impugnazione.

Art. 8 - DICHIARAZIONI LESIVE

1. E' fatto divieto ai Tesserati di tenere comportamenti o esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione e della dignità della F.I.Sa, dei suoi organi, organismi e strutture, nonché degli altri soggetti dell'ordinamento federale.

2. Il Tesserato che venga meno a tale divieto è punito con la sanzione della interdizione da un mese a un anno

.

Art. 9 - ILLECITO SPORTIVO

Commette illecito sportivo chiunque:

1. Compie o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio in classifica;

2. Pone in essere atti o comportamenti fraudolenti tendenti ad eludere, mediante false attestazioni o documentazione sull'età ed i requisiti personali, norme per la partecipazione all'attività agonistica federale;

3. Pone in essere atti o comportamenti fraudolenti tendenti ad eludere le norme per la affiliazione o la riaffiliazione e/o il tesseramento, ovvero per la partecipazione alle assemblee Federali, ovvero per l'assunzione di incarichi Federali;
 4. Induce, con artifici o raggiri, taluno in errore o procura per se o per altri un ingiusto profitto con altrui danno nell'ambito di ogni attività federale.
- 7
5. Coloro che ricoprono incarichi di ispezione o supervisione, di selezione e formazione: Ufficiali di Gara, Consiglieri Federali e Regionali, Delegati Regionali e Tecnici Nazionali e Regionali, Ispettori, che vengono a conoscenza di atti costituenti violazione disciplinare hanno dovere di farne denuncia.
 6. L'illecito sportivo è punito con la sanzione inibitiva per il tesserato da sette mesi fino alla radiazione e per l'affiliato responsabile con l'esclusione da una o più gare, manifestazioni e campionati Federali, fino alla radiazione.
 7. Nell'ipotesi in cui l'illecito sportivo sia stato commesso da soggetto non tesserato o da tesserato non appartenente al soggetto affiliato comunque avvantaggiato da tale illecito, l'affiliato stesso è punito, salvo quanto previsto dal comma successivo, con la sanzione della penalizzazione da una o più gare, manifestazioni e campionati Federali.
 8. Gli Affiliati sono ritenuti responsabili degli atti di illecito posti in essere dai propri Tesserati e, salvo che venga provata l'assoluta estraneità, anche dei comportamenti illeciti posti in essere, a vantaggio dell'affiliato o dei propri Tesserati, da altri soggetti.
 9. Il Tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di illeciti sportivi che siano stati compiuti o

che siano sul punto di essere compiuti, deve informare l'Affiliato di appartenenza e l'Organo Federale.

Art. 10 - ASSUNZIONE DI SOSTANZE VIETATE

Sono vietati l'assunzione e l'uso, per qualsiasi motivo, di sostanze e di materiale considerati doping.

L'elenco delle categorie, dei metodi, dei medicinali e delle altre sostanze considerate doping, le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli medici, nonché le sanzioni disciplinari sono previsti dal Regolamento per il controllo anti-doping. Le sanzioni comminate esplicano efficacia anche presso le altre Federazioni.

Art. 11 - MANIFESTAZIONI NON AUTORIZZATE

1. Ai soggetti Affiliati, Tesserati e ai Gruppi aggregati è fatto divieto di organizzare o partecipare a manifestazioni sportive agonistiche, pre agonistiche e amatoriali non autorizzate dagli organi competenti della F.I.Sa.

2. Agli Affiliati, ivi compresi gli organizzatori ed i loro collaboratori possono essere erogate sanzioni inibitive o pecuniarie, anche cumulativamente, mentre ai Tesserati partecipanti possono essere erogate solo sanzioni inibitive.

Art. 12 - RIFIUTO DI ASSOGGETTAMENTO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Gli Affiliati ed i Tesserati che non si assoggettano ai provvedimenti disciplinari, sottraendosi alla loro esecuzione, sono puniti, salvi i diversi effetti dell'inosservanza, con sanzione inibitiva da tre mesi ad un anno.

Art. 13 - VIOLAZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO

L'atleta che richieda la tessera federale tramite più Affiliati contemporaneamente è punito con la

sanzione inibitiva da tre mesi ad un anno.

Resta valido, in ogni caso, il rapporto di tesseramento anteriormente perfezionato a norma di regolamento.

Art. 14 - INTEMPERANZE DEI SOSTENITORI E RICHIESTA FORZA PUBBLICA

1. L'Affiliato ritenuto responsabile, anche oggettivamente, di manifestazioni di intemperanza, da parte dei propri sostenitori, è punito con sanzione , nei casi più gravi, con la squalifica fino ad un massimo di un anno.

2. La mancata richiesta della forza pubblica, in occasione delle competizioni, comporta l'aggravamento delle sanzioni nei confronti degli organizzatori.

Art. 15 - AGGRESSIONE AD UN UFFICIALE DI GARA

L'aggressione o il tentativo di aggressione fisica o verbale nei confronti di un Ufficiale di gara è punita con la sanzione inibitiva da 6 (sei) mesi fino alla radiazione.

Art. 16 - ALTRE INFRAZIONI

Qualsiasi violazione dei doveri e degli obblighi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti Federali è comunque soggetta alle sanzioni disciplinari di cui al successivo art. 19.

Art. 17 - OBBLIGO DI DENUNCIA

1. L'obbligo di denuncia vige per qualsiasi tipo di infrazione e non solo per quelle di illecito sportivo.

2. Ai fini dell'accertamento delle identità personali, dell'età o della cittadinanza fanno fede le carte d'identità, i passaporti, le patenti d'auto ed ogni altro valido documento di riconoscimento.

3. Rispondono di illecito sportivo gli Affiliati, i Tesserati, i Dirigenti e i Gruppi aggregati che compiano o consentano, o non impediscano, che altri pongano in essere, in qualsiasi modo e forma,

atti o comportamenti finalizzati ad alterare lo svolgimento di una gara ovvero ad assicurare a chicchessia un ingiusto vantaggio in classifica.

4. Il Tesserato che mantenga o abbia mantenuto rapporti con Affiliati o Persone che abbiano posto o stanno per porre in essere taluni degli atti indicati al punto precedente o ne abbia, in qualsiasi modo, notizia ha il dovere di informare immediatamente con ogni mezzo idoneo e, comunque, con qualunque mezzo rapido e certo l' Organo Federale

TITOLO III - SANZIONI

Art. 18 - TIPOLOGIA DELLE SANZIONI

Possono essere inflitte dagli organi competenti, le seguenti sanzioni:

- ammonizione;
- ammonizione con diffida;
- squalifica del Tesserato;
- non assegnazione o revoca di un titolo;
- retrocessione all'ultimo posto nella classifica finale;
- penalizzazione;
- sospensione a termine da qualsiasi attività;
- sospensione del diritto di rappresentanza di un affiliato;
- interdizione da cariche Federali;
- inibizione perpetua a ricoprire cariche Federali;
- radiazione.

Art. 19 - AMMONIZIONE

L'ammonizione consiste nel rimprovero rivolto a mezzo comunicato ufficiale con espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni.

Art. 20 - AMMONIZIONE CON DIFFIDA

L'ammonizione con diffida consiste in una formale dichiarazione di grave biasimo con l'espresso invito

ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in difetto, queste ultime saranno punite più severamente.

Art. 21 - SQUALIFICA DEL TESSERATO

La squalifica del Tesserato, consiste nella sospensione dall'attività sportiva federale per un tempo determinato con il ritiro della tessera dell'affiliato e comporta il divieto di iscriversi a competizioni nazionali ed internazionali per tutta la durata della sanzione.

Art. 22 - NON ASSEGNAZIONE O REVOCA DI UN TITOLO

La sanzione consiste nel non assegnare o revocare un titolo conquistato in gara da un atleta o da una squadra.

Art. 23 - RETROCESSIONE ALL'ULTIMO POSTO DELLA CLASSIFICA FINALE

La sanzione consiste nella retrocessione dell'atleta o della squadra all'ultimo posto nella classifica finale della competizione.

Art. 24 - SOSPENSIONE A TERMINE DA QUALSIASI ATTIVITA'

La sospensione da qualsiasi attività comporta l'inibizione per l'Affiliato a richiedere e ad organizzare qualsiasi manifestazione sportiva ed a partecipare a qualsiasi competizione con nulla osta federale o Gare nel periodo di validità della sanzione.

Art. 25 - SOSPENSIONE DEL DIRITTO DI RAPPRESENTANZA DI AFFILIATO

La sanzione consiste nel divieto al dirigente di rappresentare il soggetto Affiliato in tutti gli organismi e nelle manifestazioni Federali.

Art. 26 - INTERDIZIONE DA CARICHE FEDERALI

La sanzione consiste nel divieto di ricoprire cariche Federali per un tempo determinato.

Art. 27 - INIBIZIONE PERPETUA A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI

La sanzione consiste nel divieto permanente di ricoprire cariche Federali.

Art. 28 - RADIAZIONE

1. La radiazione consiste nella esclusione dalla F.I.Sa in via definitiva degli Affiliati o dei Tesserati.

2. La radiazione può essere inflitta per condotte, anche omissive, degli Affiliati e dei Tesserati della F.I.Sa di tale gravità che rendano inammissibile la permanenza del loro autore nell'ambito della F.I.Sa.

TITOLO IV - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 29 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

1. L'organo competente nel determinare in concreto la specie, la misura e l'eventuale cumulo delle sanzioni, tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso e in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento antiregolamentare. Valuta, altresì, sulla base delle circostanze previste dal presente Regolamento.

2. La qualifica di Dirigente Federale o di Affiliato, di Ufficiale di Gara, di Insegnante Tecnico deve essere sempre giudicata come circostanza aggravante.

4. Le sanzioni inibitive temporanee non possono essere determinate in misura inferiore a 7 (sette) giorni consecutivi ed in misura superiore a 5 (cinque) anni.

5. Tali criteri di determinazione della misura delle sanzioni sono inderogabili.

6. Quando viene accertato che il risultato conseguito in una competizione è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo, l'organo giudicante, oltre alle sanzioni previste per ogni singola infrazione disciplinare, deve irrogare sanzioni riferibili allo svolgimento dell'attività agonistica, quali:

A) non attribuzione di punteggi utili all'affiliato ed al Tesserato per classifiche, graduatorie e attribuzione di voti plurimi;

B) non assegnazione o revoca di un titolo sportivo;

C) confisca dei premi e dei contributi comunque previsti e connessi alla partecipazione a competizioni sportive.

Art. 30 - TENTATIVO DI INFRAZIONE

L'Affiliato ed il Tesserato che compiano atti idonei in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne sono responsabili sono puniti, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, con sanzione meno grave rispetto a quella che sarebbe irrogata nel caso in cui l'azione si fosse compiuta o l'evento si fosse verificato.

Art. 31 - RECIDIVA

1. Chi, dopo essere stato sanzionato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un altro aumento fino ad un sesto della sanzione da infliggere per la nuova infrazione.

2. La sanzione può essere aumentata fino a un terzo:

A) se la nuova infrazione è della stessa indole;

B) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla sanzione precedente;

C) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione, ovvero durante il tempo in cui il sanzionato si sottrae volontariamente all'esecuzione della sanzione.

3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate tra i numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere fino alla metà.

4. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della sanzione nel caso previsto dalla prima parte del presente articolo, può essere sino alla metà e nei casi previsti 35.2 a) e 35.2 b) può essere sino a due terzi nel caso di cui 35.2 c) può essere da un terzo ai due terzi.

5. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle sanzioni risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

6. Rientra nel potere discrezionale degli Organi di giustizia decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti della sanzione previsti per la recidiva.

7. La contestazione della recidiva è obbligatoria.

8. La recidiva è inapplicabile a quelle sanzioni nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

9. Spetta all'organo di Giustizia determinare limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare l'entità della sanzione risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate con le sanzioni precedenti alla commissione della nuova infrazione.

Art. 32 - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

La sanzione disciplinare è aumentata quando dai fatti accertati emergano a carico dei responsabili circostanze aggravanti.

Sono circostanze aggravanti dell'infrazione quando non ne sono elementi costitutivi :

- A) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- B) aver danneggiato persone o cose;
- C) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni Federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni alla organizzazione;
- D) aver agito per motivi futili;
- E) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
- F) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi Federali o di qualsiasi altro Tesserato;
- G) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- H) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- I) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- J) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare ad altri un vantaggio.

Art. 33 - CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Nel caso di concorso di più circostanze aggravanti, l'organo giudicante può limitarsi ad applicare un aumento di sanzione oppure, valutata la gravità e la pericolosità del fatto, può irrogare una sanzione disciplinare che non potrà comunque essere superiore al doppio della sanzione massima prevista.

Art. 34 - CIRCOSTANZE ATTENUANTI

La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- A) l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
- B) l'aver concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
- C) l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno;
- d) L'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione.

Possono prendersi in considerazione circostanze diverse da quelle sopra elencate qualora il Giudice le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

Art. 35 - CONCORSO DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI

Nel caso di concorso di più circostanze attenuanti, l'organo giudicante può limitarsi ad apportare una diminuzione di sanzione oppure, valutata l'incidenza dell'attenuante sulla gravità e pericolosità del fatto commesso, può irrogare una sanzione disciplinare minore a quella prevista per quel tipo di infrazione.

Art. 36 - VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti

responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 37 - CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI

L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o prevalenza.

Nel caso ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti.

Art. 38 - PRESCRIZIONE

1. Le infrazioni si prescrivono in due anni, le infrazioni per illecito sportivo, ivi comprese le violazioni al Regolamento Antidoping, si prescrivono in cinque anni.

2. I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.

3. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice ed in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposto dal presente Regolamento.

4. Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna.

3. La concessione della grazia è provvedimento di esclusiva competenza del Presidente Federale.

4. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della pena. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso, se non siano decorsi almeno 5 (cinque) anni, dall'adozione della sanzione definitiva.

TITOLO V - ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 39 - COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare è composta da quattro membri del Consiglio Federale che vengono appositamente nominati dallo stesso Consiglio

Art. 40 - PROMOZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE

1. La Commissione Disciplinare promuove l'azione disciplinare d'ufficio o in seguito a rapporto, denuncia o altra notizia di infrazione comunque conosciuta.

2 La Commissione Disciplinare è autonoma nell' esercizio delle sue funzioni e può avvalersi della collaborazione di altri organi Federali, centrali e periferici.

3 La Commissione Federale apre l'indagine con l'iscrizione del caso nel registro della Procura Federale; procede all'interrogatorio degli inquisiti ed all'audizione dei testimoni, all'acquisizione di documenti e di ogni altro elemento di prova, ritenuto utile per il compimento dell'istruttoria, redigendo verbale.

4. Le infrazioni addebitate devono essere contestate all'interessato a mezzo di lettera raccomandata a.r., contestazione che apre la formale inchiesta.

5. L'interessato ha diritto a far pervenire le proprie deduzioni difensive entro 7 (sette) giorni dalla data

di ricevimento dell'atto di contestazione.

7. l'indagine dovrà essere conclusa entro 90 giorni dalla data della sua formale apertura. Detto termine può essere prorogato di ulteriori 30 gg.

Art. 41 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI MINORI

1. Le iniziative difensive che spettano all'incolpato minorenni, o che il medesimo ha diritto di assumere nell'ambito del procedimento disciplinare, debbono essere compiute da chi esercita la patria potestà.

2. Nel caso in cui l'incolpato sia un minorenni, dovrà essere convocato uno dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o tutoria e l'istruttore del minore.

Art. 42 - ORGANI FEDERALI DI GIUSTIZIA

Sono Organi Federali di Giustizia e Disciplina (gli "Organi di Giustizia" e, singolarmente, l' "Organo Giudicante"):

la Commissione Disciplinare (Organo di 1° Grado)

Il Collegio Arbitrale

Art. 43 – LE SEDI

Gli Organi di Giustizia hanno sede presso la sede nazionale della F.I.Sa..

Essi si avvalgono, per l'espletamento delle loro funzioni, delle strutture esistenti presso la sede federale.

5. I reclami dovranno essere proposti entro le 48 ore successive all'accadimento del fatto, per iscritto, e preannunciati sempre per iscritto entro un' ora dopo l'accadimento del fatto oggetto di reclamo

6. La commissione di giustizia decide in primo grado sulle denunce presentate per infrazioni disciplinari in occasione di manifestazioni su tutto il territorio nazionale.

7. I provvedimenti della Commissione di Giustizia sono appellabili in secondo grado di fronte al Collegio Arbitrale

Art. 44 – RECLAMI / RICORSI

- Il reclamo /ricorso per l' esito di un match puo' essere presentato per i seguenti motivi :
- Errori tecnici degli addetti arbitrali
- Mancato rispetto delle regole della Savate da parte dei giudici / arbitri
- Comprovata distrazione dei giudici

All' atto della presentazione del ricorso il D.U. farà firmare il retro dei cartellini di giudizio (senza mostrarne il fronte) ai Responsabili delle Società che hanno disputato il match in oggetto ,dopo di che saranno controfirmati dal D.U. e messi a disposizione della Commissione Disciplinare/Giudicante che verrà appositamente istituita dal Consiglio Federale .

Art. 45 - COMMISSIONI DISCIPLINARE

1. La Commissione DISCIPLINARE è l'Organo di Giustizia

2. E' organo collegiale composto da quattro membri effettivi, di cui un Presidente e tre membri supplenti.

3. Essi vengono nominati dal Consiglio Federale in caso di reclamo o infrazioni ravvisate

4. In caso di impedimento del Presidente assume le funzioni dello stesso il Membro effettivo della Commissione più anziano di carica o di età.

5. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno tre componenti.

6. Le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Art. 46 – COLLEGIO ARBITRALE

Il Collegio Arbitrale, composto da almeno sei membri estranei alla FISa, viene nominato dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta viene inoltrato ricorso alla FISa contro le sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare, ai fini dell'obiettività di giudizio i suoi componenti non devono far parte della FISa, né tanto meno avere interessi di alcun tipo legati al mondo degli sport da combattimento e non devono ricoprire ruoli dirigenziali in ASD similari.

Il Collegio Arbitrale ha piena facoltà decisionale e decide inappellabilmente mediante approvazione dei tre quarti dei suoi membri. Il Collegio può analizzare più casi nell'ambito della stessa seduta e decade al termine di ogni seduta. I suoi membri sono rinominabili .

Art. 47 - RESPONSABILITA' DI COMPONENTE DI ORGANO GIUDICANTE

Ogni componente di un Organo di Giustizia risponde delle sole infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni giudicanti. Promuove l'azione il Presidente Federale.

TITOLO VI – PROCEDIMENTI

Art. 48 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. L'Organo Giudicante adito, pervenuti gli atti, stabilisce la seduta per lo svolgimento del

procedimento disciplinare, fissandone il giorno, l'ora ed il luogo; dispone, quindi, l'immediata comunicazione alle parti (incolpato ed eventuale denunciante):

A) dell'atto di contestazione degli addebiti formulati B) dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio; . Il termine per comparire dinanzi all'organo Giudicante non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni liberi decorrenti dalla data di ricezione dell'atto di contestazione e del contestuale avviso di convocazione.

3. La presentazione dei primi atti difensivi nel termine perentorio sopra previsto deve essere effettuata mediante il loro deposito presso la sede dell'organo Giudicante; a pena di inammissibilità deve essere agli stessi allegata la ricevuta della lettera raccomandata comprovante l'avvenuto invio di tali atti, in copia integrale, al Procuratore Federale ed alle altre parti.

4. La prova per testimoni richiesta dall'incolpato e dal denunciante deve essere dedotta a pena di inammissibilità nel termine perentorio sopra previsto (cinque giorni liberi prima della data fissata per il dibattimento), nonché mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata; i terzi ammessi a partecipare al giudizio possono richiedere la prova per testimoni prima che abbia inizio il dibattimento; tali testimoni sono convocati a cura e spese delle parti che li hanno indotti.

5. Il dibattimento si svolge in contraddittorio tra la Commissione e le altre parti.

6. L' Organo Giudicante è investito dei più ampi poteri in ordine all'assunzione delle prove ed alla rinnovazione degli atti.
7. Se emergono altre responsabilità o fatti nuovi o se risulta che il fatto è diverso, l'Organo Giudicante, se possibile, procede immediatamente oppure rimette gli atti al Consiglio Federale sospendendo, se necessario, il giudizio in corso.
8. Al termine del dibattimento la Commissione Federale formula le propri conclusioni specifiche.
9. A seguire formulano le proprie conclusioni anche le altre parti.
10. La difesa e l'incolpato hanno il diritto di intervenire, nell'ordine, per ultimi.
11. Del dibattimento va redatto il verbale riassuntivo, che è inserito nel fascicolo.
14. Per la regolamentazione dei procedimenti disciplinari, connessi ad infrazione di doping, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento Anti Doping e dalle deliberazioni del Coni.

Art. 49 - RICUSAZIONE DI UN COMPONENTE DI ORGANO GIUDICANTE

1. Il singolo componente dell'organo Giudicante e l'intero organo possono essere ricusati:
 - a. Se hanno interesse alla questione sottoposta alla loro cognizione;
 - b. Se hanno grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla loro cognizione;
 - c. Se hanno dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio;

- d. Se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, hanno manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto della imputazione.
2. Ciascun componente degli Organi di Giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d).
3. La ricusazione può essere proposta dal Presidente Federale per le materie di sua competenza o dall'incolpato.
4. Il ricorso per la ricusazione contenenti i motivi specifici ed i mezzi di prova deve essere proposto alla Presidenza Federale con atto sottoscritto dall'interessato entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui l'interessato viene a conoscenza della composizione dell'organo Giudicante. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto il ricorso può essere inoltrato fino al giorno antecedente a quello della udienza o a quello fissato per la decisione.
6. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve essere pronunciato nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'istanza di ricusazione, sentito il componente dell'organo giudicante ricusato.
7. Il ricorso per la ricusazione comporta il pagamento della tassa federale.
8. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione è accolta la Commissione non potrà compiere alcun atto

Art. 50 - COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

1. La comunicazione dei provvedimenti deve essere inviata, a mezzo di raccomandata a.r.:

A) per il Tesserato, presso la propria sede, se la stessa risulta dagli archivi Federali, o in mancanza, presso la sede dell'associazione sportiva di appartenenza per la quale risulta tesserato, con comunicazione anche all'associazione Sportiva ed al Comitato Regionale di appartenenza;

B) per l'Affiliato presso la propria sede con comunicazione al Comitato Regionale di appartenenza;

c) Per gli Organi Federali presso la sede Federale;

d) Per i Tesserati tecnici presso la propria sede con comunicazione alla Commissione di riferimento.

2. In caso d'urgenza l'invio della raccomandata a/r può essere sostituito da preavviso via telefax e/o email, valido a tutti gli effetti come notifica, a condizione che ad esso segua immediatamente la trasmissione della raccomandata a/r.

Art. 51 - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

Tutti i provvedimenti degli Organi di Giustizia devono essere motivati.

Art. 52 - PUBBLICITA', SCHEDARIO GENERALE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E RACCOLTA UFFICIALE DEI PROVVEDIMENTI

1. Gli Organi di Giustizia di primo grado trasmettono alla Segreteria Federale i provvedimenti immediatamente dopo la loro emanazione. I provvedimenti emessi devono essere comunicati:

- Agli interessati;
- Al Presidente Federale;

- Agli organi Federali periferici;
 - All'affiliato presso cui è iscritto il Tesserato.
2. La comunicazione deve avvenire entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data dell'emanazione del provvedimento.
 3. I provvedimenti debbono inoltre essere comunicati alla Commissione nazionale ufficiali di gara per le annotazioni.
 4. Gli Affiliati hanno l'obbligo di affiggere, nel proprio Albo sociale, i provvedimenti emessi dagli Organi di Giustizia a carico dei propri Tesserati.
 5. E' istituito presso la F.I.Sa. lo schedario generale di procedimenti disciplinari, nel quale debbono essere annotati tutti i provvedimenti pronunciati dagli Organi di Giustizia.
 6. E' inoltre istituita, presso la F.I.Sa., la raccolta ufficiale dei provvedimenti degli Organi di Giustizia.

Art. 53 - ESECUTORIETA' DEI PROVVEDIMENTI

Le decisioni degli Organi di Giustizia sono immediatamente esecutive, anche se non definitive, sia pure provvisoriamente.

Art. 54 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

L'Organo di Giustizia competente per la decisione di secondo grado, se ricorrono gravi motivi su istanza di parte, può sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato fino alla decisione di merito.

La richiesta di sospensione deve essere contenuta, a pena di inammissibilità, nell'atto di appello ritualmente proposto.

Art. 55 - DEFINITIVITA' DEI PROVVEDIMENTI

1. I provvedimenti degli Organi di Giustizia di primo grado diventano definitivi se, avverso gli stessi,

non viene proposto appello dagli interessati entro il termine di decadenza di 7 (sette) giorni dalla ricezione del testo integrale del provvedimento.

2. Per la decorrenza di tale termine vale in ogni caso la data di ricezione del provvedimento da parte dell'affiliato di appartenenza.

3. Gli Affiliati ed i Tesserati sono tenuti a dare pronta esecuzione ai provvedimenti degli Organi di Giustizia; in mancanza incorrono nelle sanzioni del presente Regolamento.

Art. 56 - TASSE FEDERALI

Per ogni ricorso che viene proposto alla Commissione di Giustizia è prevista una tassa di ricorso fissata in cinquanta euro , in caso di accettazione del ricorso la stessa verrà restituita.

Art. 57 - OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEI RECLAMI ALL'ORGANO COMPETENTE

Gli Organi di Giustizia, nel caso si dichiarino incompetenti a decidere i reclami loro pervenuti, hanno l'obbligo di trasmettere la relativa documentazione all'organo competente.

Art. 58 NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme Coni e agli usi e consuetudini in materia

Deliberato dal Consiglio Federale F.I.Sa. nel Luglio 2013